



INTERVENTO EMERGENZA COVID-19

A seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19 che ha colpito in modo molto grave tutto il territorio nazionale, Fondazione Livorno, nella sua veste di persona giuridica di diritto privato senza finalità di lucro, con piena autonomia statutaria e gestionale che persegue scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico, operando prevalentemente nel territorio della provincia di Livorno,

mette a disposizione

un Fondo pari a € 100.000,00 per fronteggiare, sul territorio della provincia di Livorno, l'emergenza sociale in atto, quale diretta conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19.

ART. 1 – Obiettivi

Obiettivi dell'intervento sono:

1. sostenere quelle attività sociali che a causa dell'emergenza sanitaria sono già state attivate a partire dal 9 marzo 2020 (data del primo DPCM) oppure che devono essere incrementate o svolte in una nuova modalità o attivate ex-novo per sostenere e potenziare i servizi di prossimità a supporto delle "domiciliarità forzate" di persone fragili, per rispondere al bisogno di cura di categorie di persone particolarmente svantaggiate;
2. fornire aiuto per il mondo del volontariato impegnato con i servizi di emergenza sanitaria.

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: consegna a domicilio di pasti e di medicinali, supporto psicologico, sorveglianza attiva per anziani ecc..

ART. 2 – Soggetti ammissibili

Possono presentare domanda di contributo i seguenti soggetti:

- a) gli Enti del Terzo Settore (ETS) di cui all'art. 4 del D.lgs. 117/17 che operano nel territorio di competenza della Fondazione;
- b) altri soggetti di carattere privato senza scopo di lucro, con o senza personalità giuridica, che operano nel territorio di competenza della Fondazione,

che per consolidata esperienza nel servizio sanitario, sociale e di assistenza, per competenza, professionalità e reputazione siano in grado di svolgere con efficacia ed efficienza le attività emergenziali di cui all'art. 1.

ART. 3 – Contenuto della richiesta di contributo

La richiesta di contributo dovrà indicare chiaramente:

- l'ente richiedente (denominazione, indirizzo, codice fiscale, tipologia: associazione di volontariato, associazione di promozione sociale, cooperativa sociale, fondazione ecc.);
- il legale rappresentante (nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, recapito telefonico e indirizzo mail);

- il referente dell'intervento (nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, recapito telefonico e indirizzo mail) se diverso dal legale rappresentante;
- l'attività per cui si richiede il sostegno economico della Fondazione, in particolare:
 - titolo dell'intervento;
 - descrizione dell'attività e programma dei costi con indicazione delle voci di spesa.

ART. 4 – Adempimenti formali

La richiesta di contributo, per risultare formalmente valida, dovrà essere:

- compilata su carta intestata dell'ente richiedente;
- firmata dal legale rappresentante e corredata dal timbro dell'associazione;
- inviata in formato pdf via mail entro e non oltre le ore **13.00** del giorno **15 aprile 2020** al seguente indirizzo mail: rossana.meacci@fondazioneLivorno.it

ART. 5 – Criteri di valutazione

Premesso che la scelta delle iniziative e attività da sostenere mediante l'erogazione di contributi e la quantificazione di questi ultimi sono effettuate ad insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, imparzialità, comparazione e trasparenza, nonché dello Statuto, si ritiene opportuno precisare che l'attività di selezione si articola in due fasi:

- VALUTAZIONE FORMALE: la richiesta di contributo dovrà rispettare gli adempimenti formali di cui all'art. 4, pena la non ammissibilità alla successiva fase di valutazione di merito;
- VALUTAZIONE DI MERITO, che terrà conto dei seguenti criteri:
 1. la pertinenza dell'iniziativa all'area dell'emergenza sociale e sanitaria (sono escluse iniziative riguardanti interventi educativi e culturali);
 2. la chiarezza di lettura dell'iniziativa, con indicazione del contenuto, soggetti coinvolti, beneficiari, obiettivi, azioni e piano dei costi;
 3. l'incidenza dell'iniziativa sulla situazione di emergenza sociale e sanitaria in atto;
 4. l'esperienza maturata dal soggetto richiedente nello stesso settore di attività e nella realizzazione di progetti analoghi.

L'istruttoria delle pratiche inizierà il 16 aprile e sarà conclusa entro il **30 aprile 2020**. L'esito della richiesta di contributo sarà comunicato entro il **3 maggio 2020** tramite mail.

ART. 7 – Spese ammissibili e non

A titolo esemplificativo e non esaustivo, il contributo di Fondazione Livorno potrà essere utilizzato, per quanto non rimborsato da altri Enti, per:

- spese per personale (se trattasi di personale già in forza presso l'ente, dovrà essere indicata la quota parte, in termini di ore e di compenso da imputare all'attività oggetto della richiesta). Saranno ammesse solo le spese aggiuntive per personale impiegato per la situazione di emergenza;
- spese per l'aiuto dei volontari, siano essi semplici presidi per rispettare le norme sanitarie e anti contagio, quanto alimenti per garantire loro i pasti;
- rimborsi spese per chi è impiegato nell'attività;
- spese per consegna di pasti e di medicinali, per supporto psicologico, per sorveglianza attiva per anziani.

Il contributo della Fondazione non potrà essere utilizzato per:

- attività di carattere culturale ed educativo, anche se di natura emergenziale;
- acquisto di attrezzature sanitarie, ambulanze, automezzi;
- iniziative finalizzate alla elargizione del contributo a soggetti terzi e alla raccolta fondi;
- spese di progettazione, coordinamento, monitoraggio e rendicontazione;
- spese di gestione ordinaria (luce, affitto, cancelleria, ecc.);
- altre spese di carattere voluttuario.

ART. 6 – Condizioni per l'erogazione dei contributi concessi

In considerazione dell'attuale situazione di gravità, che impone azioni tempestive, Fondazione Livorno erogherà immediatamente il 50% del contributo deliberato, per poi erogare il saldo dietro presentazione della rendicontazione totale.

ART. 7 – Rendicontazione

Premesso che per la rendicontazione non sarà ammessa una mera elencazione delle spese sostenute, il contributo concesso dalla Fondazione dovrà essere giustificato attraverso documentazione fiscalmente valida (copia di fatture, ricevute, scontrini, ecc.).

La documentazione inerente ad eventuali rimborsi spese (se previsti nel piano finanziario) che il beneficiario abbia effettuato a favore di soggetti terzi (inclusi i volontari), è ammessa solo se provvista di adeguati giustificativi di spesa; non sono ammessi rimborsi spese forfettari.

La rendicontazione contabile dovrà essere accompagnata da una relazione sull'attività svolta.

ART. 8 – Altre disposizioni

Non saranno consentiti cambiamenti di destinazione dei contributi assegnati rispetto alla domanda iniziale.

La presente offerta non costituisce fonte di diritti o di aspettative per i soggetti interessati.

Livorno, 30 marzo 2020

F.to Il Presidente
(dr. Riccardo Vitti)